

Comune di VILLASTELLONE

Provincia di TORINO

Ufficio Tecnico Comunale

Allegato n°4:

***Manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde Comunale.
Capitolato speciale d'appalto
e schema di contratto. Lotto 1.***

Villastellone, Dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio: Carpinello Ing. Roberto

S O M M A R I O

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Descrizione dei lavori e caratteristiche delle opere
- Art. 3 – Nomenclatura
- Art. 4 – Quadro economico

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- Art. 5 – Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 6 – Cauzione definitiva
- Art. 7 – Garanzie e coperture assicurative

CAPO III – CONTRATTO

- Art. 8 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 10 – Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 11 – Revisione dei prezzi contrattuali – Prezzo chiuso
- Art. 12 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori Programma esecutivo dei lavori
- Art. 13 – Accettazione dei materiali – Custodia dei cantieri
- Art. 14 – Provvista dei materiali
- Art. 15 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
- Art. 16 – Accettazione degli impianti
- Art. 17 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto
- Art. 18 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 19 – Recesso

CAPO IV – SUBAPPALTO

- Art. 20 – Individuazione delle categorie di opere scorporabili e subappaltabili
- Art. 21 – Disciplina del subappalto

CAPO V – VARIANTI

- Art. 22 – Varianti in corso d'opera
- Art. 23 – Eventuali lavori non previsti e loro prezzi

CAPO VI – SICUREZZA NEI CANTIERI

- Art. 23 bis – Sicurezza
- Art. 24 – Piani di sicurezza
- Art. 25 – Sicurezza nei cantieri
- Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 27 – Norme di sicurezza generali

CAPO VII – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- Art. 28 – Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
- Art. 29 – Difetti di costruzione
- Art. 30 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
- Art. 31 – Compiti, oneri e responsabilità dell'appaltatore
- Art. 32 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori Programma esecutivo dei lavori
- Art. 33 – Rappresentante dell'appaltatore sui lavori
- Art. 34 – Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
- Art. 35 – Direttore tecnico di cantiere
- Art. 36 – Cartello di cantiere

CAPO VIII – CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI

- Art. 37 – Consegna dei lavori
- Art. 38 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
- Art. 39 – Sospensione e ripresa dei lavori
- Art. 40 – Proroghe
- Art. 41 – Penali

CAPO IX – PAGAMENTI

- Art. 42 – Pagamenti in acconto
- Art. 43 – Pagamenti a saldo

CAPO X – CONTO FINALE E COLLAUDO

- Art. 44 – Conto finale dei lavori
- Art. 45 – Forma e contenuto delle riserve
- Art. 46 – Collaudo
- Art. 47 – Collaudo – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 48 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

CAPO XI - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art. 49 – Transazione
- Art. 50 – Accordo bonario
- Art. 51 – Arbitrato

CAPO XII – NORME FINALI

- Art. 52 – Proprietà dei materiali di demolizione
- Art. 53 – Rinvenimenti
- Art. 54 – Danni di forza maggiore
- Art. 55 – Espropriazione dei terreni

CAPO XIII – PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 56 – Prescrizioni tecniche
- Art. 57 – Programma dei lavori stagionali
- Art. 58 – Ordine da tenersi nell'andamento dell'appalto
- Art. 59 – Requisiti ed attrezzature dell'appaltatore
- Art. 60 – Conoscenza delle aree e delle leggi relative
- Art. 61 – Localizzazione e consistenza delle aree interessate
- Art. 62 – Generalità dell'appalto
- Art. 63 – Materiali e loro qualità
- Art. 64 – Considerazioni generali
- Art. 65 – Altri obblighi a carico della Ditta appaltatrice

Allegato "A: Modulo richiesta intervento"
Schema di contratto d'appalto (ai sensi del D.PR. 2072010, art. 43 e s.m.i.)

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei "lavori, servizi e forniture" occorrenti per la "manutenzione ordinaria e straordinaria del verde Comunale", secondo il progetto elaborato in data _____ da: _____ ed approvato con deliberazione della giunta comunale n. _____, in data _____, esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O." e, per quanto non abrogato, dal DPR 207/2010 e s.m.i.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente finito e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE.

1. La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati progettuali. Inoltre, per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto, ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5 nonché alla norma UNI 4546.

2. Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono così riassumersi:

Importo complessivo dell'appalto € 31.457,32, di cui € 343,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.			
Lavorazioni di cui si compone l'intervento, sono:			
Ctg.	Descrizione	%	Importo
OS 24	Verde e arredo urbano	100%	
	Totale	100/100	31.800,78

In caso di rinnovo (massimo un anno): $31.457,32 * 2 + 343,46 = 63.258,10$ € (pari al 100,00% del valore dell'appalto), classifica "T" (cioè fino ad €258.228)

Art. 3 – NOMENCLATURA.

1. Vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura di cui al Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche della Comunità europea (G.U. L 293 del 24/10/1990, pag. 1). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (G.U. L 83 del 3/4/1993, pag. 1).

CPV: 77310000-6, importo pari alla base di gara.

Art. 4 – QUADRO ECONOMICO.

1. L'importo complessivo dei lavori e delle provviste ammonta a:

- 31.457,32 €/anno
- 343,46 € per oneri della sicurezza da corrispondere una tantum al 1°anno
- Totale, per eventuale biennio, 63.258,10 €

come risulta dal seguente quadro economico:

COMPUTO METRICO			
Simbolo	Descrizione	Formula	Importo [€/anno]
aa1	A sommare lavori a corpo		€31.457,32
aa2	A sommare lavori a misura		€0,00
a1	Importo lavori (soggetti a ribasso)		€31.457,32
a2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) di cui alla DGC n°122 del 11/12/2020		€343,46
a	Importo lavori a base di gara		€31.800,78
r	Ribasso di gara		0%
bb1	Ribasso su "aa1"	$bb1=aa1*r$	€0,00
bb2	Ribasso su "aa2"	$bb2=aa2*r*24,30\%$	€0,00
b1	Ribasso su "a1"	$b1=bb1+bb2$	€0,00
b2	Ribasso su "a2"	$b2=a2*0\%$	€0,00
b	Ribasso su "a"	$b=b1+b2$	€0,00
cc1	Importo netto su "aa1"	$cc1=aa1-bb1$	€31.457,32
cc2	Importo netto su "aa2"	$cc2=aa2-bb2$	€0,00
c1	Importo netto su "a1"	$c1=cc1+cc2$	€31.457,32
c2	Importo netto su "a2"	$cc4=aa4-bb4$	€343,46
c	Importo netto su "a"	$c=c1+c2$	€31.800,78
g1	I.V.A. (10%) su “__”	$g1=a*10\%$	
g2	I.V.A. (22%) su “c”	$g2=c*22\%$	€6.996,17
g	Totale I.V.A. (“g1+g2”)	$g=g1+g2$	€6.996,17
h	Validazione, Altro		€0,00
i	Spese per appalto		€0,00
j	Imprevisti e lavori in economia		€3,05
k	Fondo per accordi bonari (D.P.R. 207/2010, art. 12 e s.m.i.)	$k=3\% l$	€1.200,00
l	Totale (“a+g+h+i+j+k”)	$l=a+g+h+i+j+k$	€40.000,00

2. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite; per la loro esecuzione sono fissati nel presente capitolato di appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

3. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

4. Le somme - che nel precedente quadro indicano gli importi presunti delle categorie di lavoro a misura - potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco.

5. Il succitato importo resterà garantito come disponibilità indipendentemente dall'esito della gara di appalto, nel senso che potranno essere richiesti e conseguentemente dovranno essere eseguiti lavori sino alla concorrenza dell'importo succitato, da contabilizzarsi con l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari, scontati in dipendenza dell'esito della gara.

6. Le voci dell'elenco prezzi e del relativo computo metrico, tengono conto anche, almeno in parte, di aree che negli anni precedenti erano state affidate ad altri soggetti (quali cantonieri, cantieristi, personale dei "Piccoli punti verdi", volontari, altre ditte, ecc.). Anche nel presente appalto, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi dell'opportunità (per fini organizzativi, sociali, economici, ecc.) di affidare parte di questi lavori ad altri soggetti: cantonieri, cantieristi, personale dei "Piccoli punti verdi", volontari, altre ditte, ecc.. Tale opzione potrà essere fatta valere dall'Amministrazione Comunale sia prima dell'aggiudicazione che durante l'esecuzione dell'appalto, senza che per questo la Ditta Appaltatrice possa opporsi o formulare riserve di alcun genere.

7. Si precisa inoltre che, gli oneri per la sicurezza verranno liquidati una sola volta (anche nel caso di eventuali proroghe) ed in un'unica soluzione al termine del primo anno di appalto.

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 5 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.

1. L'offerta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 93 e s.m.i., è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito (ai sensi del dm n°31 del 19/01/2018, schema 1.1).

2. Omissis

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

I partecipanti alla procedura, dovranno allegare all'offerta stessa una quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base di gara, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA.

Al momento della stipulazione del contratto ed ai fini della stessa, l'Appaltatore dovrà prestare una garanzia nella misura prevista dall'art. 103 del Codice. Tale cauzione sarà stipulata in base a quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo economico del 19/01/2018, n. 31 previsto allo Schema Tipo 1.2.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 103, co. 1 e 93, co. 7 del Codice la somma garantita è ridotta del 50%. Tale garanzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà essere prestata mediante cauzione ovvero con fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni o fideiussione, rilasciata da intermediari finanziari purché iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1/9/93 n. 385), che esercitino in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La suddetta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante per l'adempimento integrale da parte dello stesso di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto d'appalto:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante, per causa dell'appaltatore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare (non c'è nel Codice) esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto, qualora l'Appaltatore abbia dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti.
- c) In assenza di tali condizioni, la cauzione definitiva verrà trattenuta dalla Stazione appaltante fino all'avveramento delle condizioni suddette.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, co. 5 del Codice - D.Lgs. n. 50/2016

L'Appaltatore è in ogni caso obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, a stipulare e mantenere operanti, a proprie spese, dalla data della consegna dei lavori e per tutta la durata dei lavori, e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, le polizze di come di seguito specificato:

Polizza Contractor's All Risks (CAR) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tali polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie assicuratrici, benevise alla Stazione Appaltante e dovranno essere conformi allo **Schema Tipo 2.3** approvato con D.M. n. 123 del 12.03.2004 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione" e presentate utilizzando la Scheda Tecnica 2.3 allegata al citato D.M. n. 123 del 12.03.2004, come di seguito specificato:

Sezione A - Polizza Contractor's All Risks (CAR):

Obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, ed il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo dei lavori, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse.

Massimale assicurato per la Sezione A (CAR): pari all'importo del contratto

Partita 1 - O per e: 70% del massimale;

Partita 2 - O p ere preesistenti: importo pari all'20% del massimale al netto della somma assicurata alla Partita 1.

Partita 3 - Demolizioni e sgombero: importo pari al 10% del massimale al netto della somma assicurata alla Partita 1.

Nella Partita 2 "Opere preesistenti" è *da intendersi inclusa anche la porzione di fabbricato attigua a quello interessato dai lavori di cui al presente appalto.*

Sezione B - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

La polizza dovrà tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A come danno materiale diretto.

Massimale assicurato per la Sezione B - pari a €1.000.000,00

Qualora sia previsto, ai sensi del citato art. 103, comma 7 del Codice, un periodo di garanzia di manutenzione, da indicare nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti

alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure ha fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni, ad esclusione dei danni di cui deve rispondere l'appaltatore a norma degli artt. 1667, 1668 e 1669 del cod. civ., nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione non potrà essere superiore a 24 mesi, a partire dalla cessazione dell'efficacia della polizza CAR, anche nel caso di cui al punto d) dell'art. 5 dello Schema Tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

La polizza di assicurazione, redatta conformemente alla Scheda Tecnica 2.3 allegata D.M. n. 123 del 12.03.2004, dovrà essere corredata di APPENDICE con le seguenti clausole particolari:

per la Sezione A:

- in deroga a quanto previsto all'art. 5 dello Schema Tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004 l'omesso o il ritardato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia;
- (se ricorre il caso: Il verde pubblico presente nell'area oggetto di intervento rientra tra le opere preesistenti assicurate alla Partita 1.

per la Sezione B:

- la copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- i rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori ed i suoi collaboratori, operanti nel cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra di loro;
- l'art. 24 della Schema Tipo 2.3 di polizza ha validità esclusivamente per la Sezione A;
- la copertura assicurativa ha validità anche per i seguenti punti dell'art. 12 comma 1 dello Schema Tipo 2.3:
 - i) danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - j) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
 - k) danni a cavi e condutture sotterranee.

Oltre alla Scheda Tecnica 2.3 di cui sopra, l'Appaltatore dovrà stipulare per tutti i suoi dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori, la polizza di assicurazione per **Responsabilità civile operai (R.C.O.)** con un massimale non inferiore a **€1.500.000,00**.

Nelle polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della compagnia assicuratrice a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante e a non sospendere comunque le garanzie sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'A.T.I., giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 (in regime transitorio) e dall'art. 48 del Codice i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice.

CAPO III – CONTRATTO

Art. 8 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente capitolato speciale, gli elaborati del progetto esecutivo, il D.U.V.R.I. (di cui alla D.G.C. n°122 del 11/12/2021) anche se non allegati.

Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Il prezzo contrattuale, che scaturirà dall'offerta dell'Impresa aggiudicataria, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, ed indipendente da qualsiasi eventualità. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:

- a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego;
- b) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, predisposizione impianti ed accessori, compresi nell'opera come definita ai sensi del precedente art. 3;
- d) tutte le spese derivanti dagli oneri di cui al successivo articolo 12;
- e) tutte le spese generali di cui all'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (in regime transitorio vedi art. 216 Codice).

Art. 11 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - PREZZO CHIUSO.

1. Trova applicazione il D.lgs. 50/2016, art. 106 e s.m.i e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 12 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.

1. Si rimanda al successivo art. 58.

Art. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del

direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

9. L'eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza della norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i..

Art. 14 - PROVVISI DEI MATERIALI.

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO.

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 16 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

2. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

3. I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'appaltatore) dovranno essere consegnati alla direzione dei lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

4. L'appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

5. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

6. L'appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla direzione dei lavori non pregiudica i diritti che l'appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

7. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore.

Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche:
a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per le parti non abrogate)
d) da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente capitolato;

d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - l'appaltatore, su richiesta della direzione dei lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;

e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere ema-

nati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

f) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016, art. 108 e s.m.i.

Art. 19 – RECESSO.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Trova applicazione il D.Lgs. 50/2016, art. 109 e s.m.i..

CAPO IV – SUBAPPALTO

Art. 20 – INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTIBILI.

1. La categoria prevalente risulta essere: "OS 24: Verde e arredo urbano" nella quota del 100%.

Art. 21 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Trova applicazione il D.Lgs. 50/2016, art. 105 e s.m.i..

CAPO V – VARIANTI

Art. 22 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per ciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui al D.Lgs 50/2016, art. 106 e s.m.i.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi di quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 23 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI.

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i.;

b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui

all'articolo 133, comma 3, del codice dei contratti.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

CAPO VI – SICUREZZA NEI CANTIERI

Art. 23 bis – SICUREZZA

1. In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" si precisa che pur rientrando le opere da eseguirsi nell'ambito generale di applicazione della norma, vengono meno gli obblighi relativi alle procedure previste dal decreto poiché le attività saranno svolte in microcantieri relativi ad ogni singolo intervento ordinato, eseguito in località diverse tra loro e con modesto impiego di personale (squadra tipo composta da un minimo di due ad un massimo di tre operatori) che non rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente.

Risulta pertanto, di norma, sufficiente la predisposizione di DUVRI da parte del Committente e la sua sottoscrizione da parte della ditta appaltatrice.

2. Gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno essere muniti, durante lo svolgimento di qualsiasi intervento richiesto dalla D.L. di idoneo tesserino di riconoscimento ai sensi della Legge n. 123/2007.

Nell'eventualità che per alcuni lavori ordinati vengano a modificarsi tali condizioni, non prevedibili al momento, le quali comportino il superamento delle soglie ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Committente provvederà tempestivamente all'attuazione delle disposizioni di legge obbligatorie nominando i Coordinatori previsti, di volta in volta in base alle richieste di manutenzione ordinate. Verranno eventualmente calcolati e liquidati eventuali oneri per la sicurezza aggiuntivi, senza applicare il ribasso d'asta. La Ditta è tenuta al rispetto del piano stesso e può proporre modifiche e miglioramenti senza poter richiedere ulteriori compensi. Ai fini del presente appalto il committente è individuato nella figura del Sindaco pro-tempore. Qualora la Committenza ravvisi la non sufficienza del DUVRI e, quindi, la necessità del Piano Operativo di Sicurezza, opereranno gli art. 24 - 25 – 26 e 27 del presente capitolato.

3. Dopo l'aggiudicazione la ditta dovrà presentare alla stazione appaltante il Piano Operativo della Sicurezza generico valido per uno standard di lavori: detto piano verrà di volta in volta aggiornato a seconda delle caratteristiche dei lavori da eseguire e presentati al Responsabile del Procedimento prima dell'avvio degli stessi.

Sono a carico delle Ditte Appaltatrici e di loro esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Le gravi e ripetute violazioni della normativa vigente in tema di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono cause di risoluzione del contratto.

In ogni caso è a carico dell'appaltatore e sua responsabilità il rispetto delle normative vigenti. In particolare l'Appaltatore deve, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale.

E' altresì a carico dell'Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle norme generali per l'igiene del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. L'ammontare degli oneri di sicurezza previsti è derivato dall'applicazione del DUVRI approvato con D.G.C. n°88 del 02/09/2016.

Art. 24 - PIANI DI SICUREZZA.

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

a) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) – art. 100, c.5 e all. XV del D.Lgs. n. 81/2008;

b) il piano operativo di sicurezza (POS) – art. 89 lettera h) e all. XV al D.Lgs. n. 81/2008;

2. L'impresa esecutrice, in corso d'opera, può presentare proposte di modificazione o di inte-

grazione al PSC.

Art. 25 - SICUREZZA NEI CANTIERI.

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, è assicurata la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:

a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 26 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 27 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO VII - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 28 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 29 – DIFETTI DI COSTRUZIONE.

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 30 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. Trova applicazione il D.Lgs. 50/2016, art. 110 e s.m.i.

Art. 31 – COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità nel caso di infortuni.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in relazione al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

3. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

4. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Art. 32 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.

1. In genere l'appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.

2. L'impresa deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le prescrizioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

3. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della stazione appaltante.

4. Il programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà alla stazione appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro.

ro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 33 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI.

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 34 – APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

1. Trovano applicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55, nonché delle circolari del ministero dei ll.pp. n. 1643 del 22 giugno 1967, n. 1255/UL del 26 luglio 1985 e n. 880/UL del 13 maggio 1986 e della circolare del ministero del lavoro n. 26/2000, le disposizioni riportate nei commi seguenti.

2. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

4. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori delle imprese artigiane.

5. L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

6. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione appaltante.

7. La stazione appaltante provvederà a liquidare gli stati di avanzamento dei lavori ed il saldo di ultimazione dei lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

8. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

Art. 35 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 36 – CARTELLO DI CANTIERE.

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero i (UNO) cartelli indicatori aventi le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella seguente tabella curandone i necessari aggiornamenti periodici:

Comune di			
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI – UFFICIO TECNICO			
LAVORI DI			

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della giunta comunale n. ____ del _____.			
Progettista:			

Direttore dei lavori:			

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.:		Progetto esecutivo e direzione lavori impianti:	
_____		_____	
Coordinatore per la progettazione: _____			
Coordinatore per l'esecuzione: _____			
Durata stimata in uomini x _____		Notifica preliminare in data: _____	
giorni: _____			
Responsabile unico dell'intervento: _____			
IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro _____			
ONERI PER LA SICUREZZA: euro _____			
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____			
Gara in data _____, ribasso del _____ %			
Impresa esecutrice: _____			
con sede: _____			
Qualificata per i lavori dell' _ categori_ : _____, classifica _____.			
_____ , classifica _____.			
_____ , classifica _____.			
Direttore tecnico del cantiere: _____			
<i>Subappaltatori:</i>	<i>Per lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>euro</i>

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale	
.....	
inizio dei lavori	con fine lavori prevista per il _____
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale	
telefono: _____	fax: _____ http://www. _____ .it E-mail: _____ @ _____ .it

CAPO VIII – CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI

L'Appaltatore si impegna a ricevere la consegna dei lavori nel termine che gli sarà comunicato dal Direttore dei lavori.

Tenuto conto del tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori, qualora ricorrano valide ragioni d'urgenza, il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva degli stessi e in tal caso si procederà in base all'art. 32, comma 8 del Codice - D.Lgs. n. 50/2016.

Della consegna dei lavori viene redatto, apposito verbale di cui all'art. 5 comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e dalla data del predetto verbale, fatto salvo quanto stabilito al comma seguente decorrerà il termine utile per il compimento dei lavori.

Se nel giorno fissato, l'Appaltatore non si presenti per ricevere la consegna dei lavori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare un termine perentorio, non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni, decorso inutilmente il quale, l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la stazione appaltante procede all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'appaltatore riceva la consegna a seguito del termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante, qualora questa non ritenga giustificate le ragioni del ritardo addotte dall'Appaltatore, il termine per il compimento dell'opera decorre dalla prima convocazione.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora la consegna avvenga con oltre 90 giorni di ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate nella misura di seguito indicata non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 0,05. % per la parte dell'importo fino a 258.000 €
- 0,05 % per l'eccedenza fino a 1.549.000 €
- 0,02. % per la parte eccedente i 1.549.000 €

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna si rimanda al comma 14 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Nel caso in cui la sospensione o le sospensioni siano disposte dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità e durino più di un quarto del tempo contrattuale o per più di sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Art. 38 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Il contratto di appalto avrà la durata di "1 (uno) anno" (anno solare 2021).
2. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.
3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
4. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.

Art. 39 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del codice dei contratti; queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 40 - PROROGA DELL'APPALTO

1. A richiesta dell'Amministrazione Comunale la ditta sarà tenuta ad accettare alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato la proroga dell'appalto per un periodo massimo fino a "1 (uno) anno solare".

Art. 41 – PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione di lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nella conclusione dei lavori, rispetto alla data fissata;
 - e) nel ritardo sull'inizio lavori e sulla conclusione dei lavori individuati mediante i moduli di cui all'art. 10 del presente capitolato speciale d'appalto.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Omissis

8. Per "importo contrattuale", di cui al comma "1" del presente articolo, si intende la somma di tutti gli importi contrattuali, perizie e/o varianti comprese, stipulati al momento dell'applicazione delle penali. Nel caso in cui il contratto principale non sia ancora stato stipulato al momento dell'applicazione delle penali, per "importo contrattuale" si intende l'importo a base di gara decurtato del ribasso di gara.

CAPO IX – PAGAMENTI

Art. 42 – PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per lavori eseguiti in particolari condizioni disagiate e comunque difficili.

2. Salvo diversa e motivata disposizione del responsabile del servizio, i pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni prescritta ritenuta, raggiunga la cifra di "20.000,00 €".

3. Lo stato di avanzamento è redatto dal direttore dei lavori entro "45" (quarantacinque) giorni dalla richiesta scritta della Ditta Appaltatrice. Il certificato di pagamento verrà emesso entro 30 gg dall'emissione dello stato di avanzamento. La Ditta appaltatrice potrà emettere la fattura non prima della avvenuta emissione del certificato di pagamento. I corrispettivi spettanti all'impresa saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture relative alle prestazioni effettuate. Faranno fede le date di protocollazione. Il termine per la redazione dello stato di avanzamento sarà automaticamente prorogato qualora, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, risultasse necessario effettuare degli ulteriori accertamenti.

4. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

5. Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, sono dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della stazione appaltante verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

6. Per "importo contrattuale, si intende la somma di tutti gli importi contrattuali, perizie e/o varianti comprese, stipulati al momento dell'emissione del certificato di pagamento.

7. I corrispettivi spettanti all'impresa sono liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture relative alle prestazioni effettuate, dopo le opportune verifiche da parte dell'ente.

8. I termini temporali di cui sopra si interrompono, dalla data di richiesta dei controlli di legge (es. D.U.R.C., EQUITALIA, ecc.) fino all'ottenimento delle liberatorie richieste.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del Codice all'appaltatore che abbia consegnato la fideiussione ivi prevista verrà corrisposto un acconto pari al 20% dell'importo contrattuale.

Art. 43 – PAGAMENTI A SALDO

1. Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata la rata di saldo qualunque sia la somma cui possa ascendere. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. La Ditta appaltatrice potrà emettere la fattura non prima della avvenuta emissione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione. Faranno fede le date di protocollazione. Il termine per la redazione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione sarà automaticamente prorogato qualora, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, risultasse necessario effettuare degli ulteriori accertamenti.

4. I corrispettivi spettanti all'impresa sono liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture relative alle prestazioni effettuate, dopo le opportune verifiche da parte dell'ente.

5. I termini temporali di cui sopra si interrompono, dalla data di richiesta dei controlli di legge (es. D.U.R.C., EQUITALIA, ecc.) fino all'ottenimento delle liberatorie richieste.

CAPO X – CONTO FINALE E COLLAUDO

Art. 44 – CONTO FINALE DEI LAVORI.

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente quanto segue:

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

3. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo di-

verse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.

4. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

5. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i documenti di seguito illustrati:

1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma "2", il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore coi documenti di cui "al conto finale dei lavori";
- e) domande dell'esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 208 e s.m.i. o l'accordo bonario di cui D.Lgs. 50/2016, artt. 205 e 206 e s.m.i.

6. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario.

Art. 45 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'applicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 46 – COLLAUDO.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla

base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni.

Art. 47 – COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 102 e s.m.i. il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

3. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

4. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il direttore dei lavori, qualora ritenga i lavori regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzione.

7. Il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

8. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di seguito elencati:

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

9. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

10. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

11. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione il D.Lgs. 50/2016, art. 103 e s.m.i..

12. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo:

1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro,

le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per i difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'assuntore dei lavori.

Art. 48 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dal D.lgs. 50/2016, art. 53 e s.m.i..

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori, del responsabile unico del procedimento e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

CAPO XI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 49 – TRANSAZIONE.

1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo art. 50, le controversie relative a diritti soggettivi, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 50 – ACCORDO BONARIO.

1. Qualora ne ricorrano i presupposti trova applicazione il D.lgs. 50/2016, art. 205 e 206 e s.m.i..

Art. 51 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, saranno deferite al giudice ordinario (competente è il foro di Torino), salvo che le parti decidano all'unanimità di ricorrere all'arbitrato. In tale ultimo caso, ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, art. 209 e s.m.i..

CAPO XII – NORME FINALI

Art. 52 – PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 53 – RINVENIMENTI.

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei

fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 54 – DANNI DI FORZA MAGGIORE.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 55 – ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI.

1. La stazione appaltante, occorrendo, provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'appaltatore occupi i terreni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

2. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato.

CAPO XIII – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 56 - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Tosatura dei tappeti erbosi e dei prati.

- L'intervento dovrà essere eseguito su terreno asciutto, nei periodi e per il numero di volte indicati dal Direttore dei lavori, utilizzando per i tappeti erbosi macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale (elicoidale o flayl) e per i prati macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale (flayl e radiprato su trattore) o verticale (tosaerba rotativo) secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, con rifinitura meccanica (mediante rifilatore o decespugliatore spalleggiato) o manuale dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante (prestando particolare attenzione a non danneggiare in alcun modo tronchi ed apparati radicali), della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite anche da specie infestanti, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.

- Perciò che concerne la tosatura di scarpate sarà consentito, su indicazione del Direttore dei lavori, l'utilizzo di trattore munito di braccio decespugliatore a martelli, badando a non danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente.

- In particolare, nelle aree inserite con contabilizzazione a corpo previste nell'elenco prezzi unitari l'intervento dovrà essere effettuato su tutte le superfici comunque inerbite comprese all'interno del perimetro.

2. Potature delle siepi.

- Le siepi dovranno essere potate su tutti i lati mediante utilizzo di tosasiepe, cesoie o forbici in relazione alla tipologia e specie vegetale, badando ad effettuare tagli netti e rifilati, senza slabbrature e scortecciature, con ripulitura e rimozione dei residui.

- L'altezza di taglio e la forma da ottenere verrà indicata di volta in volta dal Direttore dei lavori.

3. Potature delle alberate.

Le tipologie di potatura da utilizzare saranno le seguenti:

3.1 Potatura di contenimento

È necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade ecc.).

Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.

3.2 Potatura di mantenimento

Interesserà la maggior parte degli esemplari arborei esistenti in quanto si tratta di un intervento di gestione ordinaria delle alberate.

Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e / o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura.

Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami.

3.3 Potatura di allevamento

Riguarderà gli esemplari più giovani con un intervento mirato all'impostazione dell'impalcatura della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie.

3.4 Potatura di risanamento

È un intervento straordinario da eseguirsi quando i soggetti presentano deperimenti di varia natura oppure stabilità precaria.

3.5 Nell'ambito delle tipologie di potatura elencate per la riduzione delle singole branche o dei rami si dovrà utilizzare in tutti i casi possibili il taglio di ritorno salvo diverse indicazioni del Direttore dei lavori ed inoltre tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, in quanto sede di difese naturali dell'albero.

3.6 I residui della potatura devono essere trasportati in discarica tal quali o sminuzzati per formare cippato, ricorrendo all'utilizzo di specifiche macchine cippatrici.

3.7 Le superfici di taglio superiori a 5 cm di diametro devono essere opportunamente disinfettate con prodotti rameici, in ragione di 8 g di rame metallico per litro d'acqua.

3.8 Si prescrive, altresì, la successiva copertura delle superfici di taglio così disinfettate con opportuni mastici cicatrizzanti.

3.9 I germogli e i succhioni nascenti alla base del tronco dovranno essere sradicati o tagliati.

4. Piantamento alberi, arbusti, siepi e qualità del materiale vivaistico.

4.1 Le buche per la piantumazione dei vegetali dovranno essere proporzionate alle dimensioni della zolla (almeno due volte e mezzo il diametro della zolla) e / o dell'apparato radicale.

4.2 In ogni caso non dovranno essere inferiori alle seguenti misure espresse in metri lineari:

- alberi di prima grandezza (esemplari): 2 x 2 x 0,90;
- alberi di medie dimensioni: 1,50 x 1,50 x 0,90;
- arbusti: 1 x 1 x 0,70;
- siepi (scavo a fossa): 0,70 x 0,70.

4.3 Sarà compito dell'impresa provvedere inoltre alla fornitura di terra agraria e letame equino o bovino, al riempimento delle buche, al piantamento degli alberi, compresi i pali tutori necessari, all'innaffiamento delle giovani piante per non meno di sei volte per la stagione estiva successiva al piantamento.

4.4 La legatura dell'albero al palo tutore dovrà avvenire con legaccio in vimini o apposita legatura in plastica avendo cura di proteggere la nuova pianta sia nella zona di contatto con il palo tutore che con il legaccio con interposizione di pezzuole in gomma o similare di idoneo spessore.

4.5 Per l'albero provvisto e messo a dimora dovrà essere fornita dall'impresa appaltatrice la garanzia all'attecchimento, da estendersi al termine della stagione estiva successiva al piantamento.

4.6 Nel caso di mancato attecchimento, l'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione gratuita della pianta con esemplare di analoghe caratteristiche durante la prima stagione successiva.

4.7 Per quanto riguarda la fornitura delle piante, tutte dovranno essere immuni da malattie parassitarie vegetali, animali, né presentare traumi da urti o per gelo, grandine, ecc..

4.8 La scelta delle piante presso i vivai dovrà essere preventivamente concordata con il Direttore dei lavori.

4.9 Le piante arbustive dovranno avere una folta ramificazione alla base in modo da fornire cespugli di pronto effetto.

4.10 Tutte le piante segnate con la zolla si intendono con pane di terra fasciato con paglia o altri materiali legati con filo di ferro o vimini, in modo da impedire il disfacimento della zolla.

4.11 Le piante a radice nuda dovranno avere un apparato radicale fornito di abbondanti capillari tali da assicurare l'attecchimento.

4.12 Tutte le piante che non presentano i requisiti su esposti saranno scartate dal Direttore dei lavori con obbligo per l'impresa della loro sostituzione.

4.13 L'impresa è tenuta a garantire l'attecchimento fino a collaudo avvenuto delle essenze messe a dimora.

5. Abbattimenti.

5.1 L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e per danni ai manufatti (depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc.).

5.2 In ogni caso l'impresa sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo questa Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità in merito.

5.3 Le ramaglie di risulta (depezzate e triturate a discrezione dell'impresa) dovranno essere trasportate in discarica, mentre le branche primarie ed i tronchi dovranno essere depezzati e trasportati in discarica o nei magazzini Comunali secondo le indicazioni del Direttore dei lavori.

5.4 Nel prezzo di abbattimento sono compresi la rimozione della ceppaia mediante carotatura o estirpazione con attrezzature e modalità tali da evitare danni a manufatti o servizi esistenti ed il riempimento delle fosse con terra agraria sminuzzata, livellata e compattata.

6. Formazione dei prati, semina dei tappeti erbosi ed inerbimento delle scarpate.

6.1 Nella formazione dei vari prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno alla semina od alla piantagione, alle irrigazioni ed al primo taglio quando l'erba ha raggiunto 10 cm di altezza.

6.2 La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolare modo di quelle arboree ed arbustive) previste in progetto.

6.3 terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

6.4 I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno od ad altre cause.

6.5 Nella semina dei tappeti erbosi dopo la preparazione del terreno l'area sarà, su indicazioni del Direttore dei lavori, seminata con uniformità e rullata convenientemente.

6.6 Il miscuglio, dovrà essere stato composto secondo le percentuali precisate in progetto e dovrà essere stato accettato dal Direttore dei lavori.

6.7 Le scarpate ed i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un potente apparato radicale, adatto a formare una stabile copertura vegetale.

7. Sfalci di bordi stradali.

7.1 Gli sfalci di bordi stradali dovranno essere eseguiti con mezzo meccanico dotato di apposito braccio in grado di garantire una larghezza di lavoro pari ad 1,00 m dal ciglio della strada ed ove del caso un'altezza di lavoro per sfrondature di 4,00 m.

7.2 Nelle vie ove il compenso è stabilito a corpo le succitate larghezze (metri lineari 1,00 x 4,00) si intendono rese su entrambe i lati ove necessario ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori.

7.3 In linea di massima non risulta necessario la raccolta ed il trasporto alla discarica dei

materiali di risulta salvo casi eccezionali da compensarsi a parte.

7.4 Il sedime stradale dopo l'operazione di sfalcio dei bordi stradali dovrà comunque risultare pulito dovendo rimanere il prodotto di risulta esclusivamente sui bordi stessi.

7.5 La superficie di sfalcio da compensarsi a misura, eccettuato quindi le strade ove tale lavoro è valutato a corpo verrà valutata esclusivamente con criterio geometrico procedendo a misurazione prima e dopo l'intervento indipendentemente dal numero dei passaggi nel mezzo necessari per dare compiuto il lavoro.

Art. 57 - PROGRAMMA DEI LAVORI STAGIONALI

1. Il programma dei lavori assunto a riferimento suscettibile delle modificazioni del caso che il Direttore dei lavori riterrà opportune si articola in linea di massima come segue:

- a) INVERNO (dicembre, gennaio, febbraio)
 - alberi: potatura, rimonda del secco ed eliminazione di rami deboli;
 - siepi e cespugli: potatura e pulizia delle erbe infestanti;
- b) PRIMAVERA (marzo, aprile, maggio)
 - prati: sfalci periodici, innaffiamenti in rapporto all'andamento stagionale, concimazioni;
 - alberi: trapianti o nuovi impianti;
 - siepi e cespugli: trapianti o nuovi impianti, bagnamenti ove fosse necessario;
 - strade: diserbo;
- c) ESTATE (giugno, luglio, agosto)
 - prati: sfalci periodici, innaffiamenti;
 - alberi: rimonda del secco, potatura verde, innaffiature;
 - siepi e cespugli: potature e innaffiature;
 - strade: pulizia con braccio decespugliatore;
- d) AUTUNNO (settembre, ottobre, novembre)
 - prati: sfalci periodici, concimazioni, pulizia delle foglie, impianti di nuovi tappeti erbosi;
 - alberi: trapianti e nuovi impianti, concimazione;
 - siepi e cespugli: potature, concimazione;
 - strade: pulizia con braccio decespugliatore.

Art. 58 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELL'APPALTO

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, il Direttore dei lavori, provvederà ad emettere per ogni singolo lavoro, l'ordinativo di intervento per l'impresa con l'apposito modulo (Allegato "A: Modulo richiesta intervento").

2. Su tale modulo il Direttore dei lavori segnalerà:

- a) il numero progressivo della segnalazione;
- b) la data della segnalazione;
- c) la località o l'ubicazione dell'intervento da effettuare;
- d) la natura dell'intervento;
- e) le eventuali precisazioni cui l'impresa appaltatrice dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi eventuali tempistiche e termini assegnati.

3. Sullo stesso modulo, nella parte riservata all'impresa dovranno essere compilate a firma del tecnico responsabile le seguenti parti:

- a) data e quantificazione delle ore lavorative dell'intervento e le eventuali note con precisi riferimenti all'allegato n°3: "Elenco prezzi unitari ed analisi relative";
- b) eventuali variazioni o note esplicative dell'intervento effettuato.

4. Il modulo sopra elencato dovrà essere recapitato al Direttore dei lavori, compilato in ogni parte il giorno dopo l'avvenuto intervento.

5. Gli ordini di servizio e le segnalazioni trasmessi dal Responsabile Comunale via telefax avranno la massima validità al pari di quelli inviati per raccomandata o consegnati a mano con firma per avvenuta ricezione.

6. Il Direttore dei lavori avrà la facoltà di fissare nell'ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione dei lavori o delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa, proroghe di sorta.

7. L'impresa dovrà iniziare i lavori ordinati entro il più breve tempo possibile ed in ogni caso non più tardi del termine indicato, ove ritenuto necessario, dal Direttore dei lavori.

8. I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera attenendosi esattamente alle prescrizioni ricevute dal Direttore dei lavori oltre a quelle desumibili dal presente capitolato speciale d'appalto.

9. Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo tradurlo al più presto per iscritto.

10. In caso di pericolo alla pubblica incolumità l'intervento dell'impresa dovrà essere immediato, anche di notte, a tal fine le ditte dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili nonché di una adeguata scorta di materiali per l'impiego immediato.

11. L'impresa non potrà accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sull'ultimazione dei lavori ordinati.

Art. 59 - REQUISITI ED ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE.

1. I lavori in argomento dovranno essere svolti dalla ditta appaltatrice con automezzi ed attrezzi idonei di proprietà od in uso alla stessa, non risultando l'Amministrazione Comunale tenuta alla fornitura di nessun attrezzo, utensile e macchinario necessario all'esecuzione dei lavori.

2. La ditta appaltatrice dovrà essere in grado di mettere a disposizione in ogni momento, qualora fosse richiesto, un numero adeguato di mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida e di personale qualificato per l'intervento anche mediante noleggi a freddo (senza manovratore).

3. Per partecipare all'appalto la ditta dovrà dichiarare, tenendo conto che per dette dichiarazioni verrà richiesta dimostrazione alla ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria:

- di possedere o di impegnarsi a garantire la disponibilità di un ufficio o magazzino entro un raggio di cinquanta chilometri dai confini Comunali con recapito telefonico e / o servizio di reperibilità dotato, altresì, di un impianto di trasmissione documenti in fac simile (telefax);

- che dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura risulti, sia come oggetto che come attività svolta, la manutenzione delle aree verdi;

- di poter disporre dei seguenti mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida:

- n°1 pala meccanica gommata con potenza compresa tra 75 e 150 KW;
- n°1 trattore a quattro ruote motrici, con potenza compresa tra 75 e 150 KW, dotato, a richiesta del Direttore dei lavori, con trinciastocchi, radiprato dotato di raccogliatore ad apertura idraulica, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore;
- n°1 autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme I.S.P.E.L.S. ad uno o due posti;
- n°1 autocarro con cassone ribaltabile munito di sovraspande, portata da 80 q, dotato di gru con portata da 4 q ed allungo fino a 4,50 m;
 - n°1 motocoltivatore con potenza non inferiore ad 6 KW;
 - n°1 motofalciatrice con potenza non inferiore ad 6 KW;
 - n°2 motosega a catena con lama non inferiore a 50 cm;
- n°1 tagliasiepi azionata da motore elettrico o a scoppio, con lama non inferiore a 45 cm;
- n°1 tosatrice semovente ad elica rotante con larghezza di taglio sino a 50 cm;
 - n°2 decespugliatori spalleggiati a disco rotante;
 - n°1 motofalciatrice con potenza non inferiore a 6 KW;
 - n°1 tosatrice a lama rotante con lama da 50 cm;

Art. 60 - CONOSCENZA DELLE AREE E DELLE LEGGI RELATIVE

1. Con la stipula del contratto la Ditta Appaltatrice si deve ritenere a conoscenza del presente capitolato speciale d'appalto, degli altri ulteriori ed eventuali documenti citati nel medesimo, nonché di tutte le Leggi, regolamenti, norme citate o annotate in materia di pubblici appalti e di gestione di essi.

2. Inoltre con la presentazione dell'offerta, dichiara di aver visitato i luoghi di lavoro ed essere nella piena conoscenza dell'importanza dell'ammontare dell'appalto, delle modalità, delle condizioni di esecuzione dello stesso, nonché dello stato in cui si trovano gli impianti ed i

fabbricati in cui gli stessi sono installati pertanto non potranno essere invocate a discolpa dell'inadempienza agli obblighi contrattuali insufficienti di sorta relative agli stessi.

3. Riconosce, infine, che l'oggetto dell'appalto può effettuarsi nei modi e nelle forme stabiliti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 61 - LOCALIZZAZIONE E CONSISTENZA DELLE AREE INTERESSATE

1. La localizzazione e la consistenza delle aree comprese nel presente appalto sono individuati nell'Allegato n°2: Computo metrico estimativo e quadro economico.

2. Qualora all'atto dell'affidamento o dopo la consegna dei lavori venissero apportate modifiche alla consistenza delle aree verdi, verrà segnalato alla Ditta Appaltatrice: la località, le caratteristiche e la tipologia degli interventi da effettuare.

3. A decorrere da tale segnalazione le nuove "aree" verranno considerate in carico alla Ditta Appaltatrice, agli effetti della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 62 – GENERALITA' DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha carattere continuativo pertanto per tutto il periodo di affidamento, festività e periodi feriali compresi, dovrà essere garantita la perfetta esecuzione dei lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria del verde Comunale".

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale può chiedere un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intero appalto fino alla concorrenza di un quinto, con l'obbligo dell'appaltatore ad accettare, alle condizioni fissate dal contratto, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma "12" e s.m.i..

3. Qualora l'aumento richiesto superi un quinto dell'importo contrattuale, le parti di comune accordo, fisseranno il prezzo delle nuove prestazioni.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare la quantità e la tipologia delle aree verdi per intero od in parte, restando all'imprenditore l'obbligo di assumerne e di continuarne il mantenimento.

5. La Ditta Appaltatrice non potrà invece per nessun motivo di propria iniziativa, apporre modifiche di nessun genere alle aree verdi.

6. Qualora si rendesse necessaria qualche modifica, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei lavori, che deciderà in merito all'eventuale variazione.

7. La Ditta Appaltatrice dovrà porre la migliore cura nelle operazioni di verifica degli impianti per consentire un efficiente funzionamento degli stessi e dovrà, altresì, tempestivamente segnalare al Direttore dei lavori ogni anomalia od irregolarità riscontrata.

8. L'appaltatore potrà procedere nei lavori, nel modo che riterrà più opportuno per la buona riuscita dei lavori, coordinando però gli interventi con il Direttore dei lavori e conducendo i lavori con sollecitudine e secondo le migliori regole d'arte.

9. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spese a tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle opere appaltate.

10. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, salvo le indicazioni di dettaglio ed eventuali varianti, sono quelle risultanti dagli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei lavori.

11. Le indicazioni che verranno date, dovranno ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere e lavori compresi nell'appalto.

12. L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

13. All'interno dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sono comprese le seguenti operazioni:

- sfalci dei tappeti erbosi;
- potature delle siepi di qualunque sezione, su tutti i lati, comprese le estirpazioni delle erbacce infestanti e dei germogli sottostanti, da eseguirsi in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta;
- sfalcio di bordo stradale, per una larghezza di metri lineari uno e per un'altezza di metri lineari quattro, da eseguirsi con mezzo meccanico;
- potatura di formazione, di risanamento e di contenimento di piante di basso, medio e alto fusto di proprietà Comunale, con disinfezione delle superfici di taglio e copertura con ma-

stici cicatrizzanti, compresa la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta;

- messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica;

- ogni altra operazione non citata espressamente nei precedenti punti del presente articolo che si renda necessaria per il corretto mantenimento del verde presente nelle aree oggetto dell'appalto, per l'eliminazione di pericoli incombenti, per il miglioramento del verde esistente o per nuove formazioni.

14. Qualora si rendesse necessaria qualche modifica, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei lavori, che deciderà in merito all'eventuale variazione.

15. I lavori di tosatura dei tappeti erbosi e dei prati, potature delle siepi, potature delle alberate, sfalci di bordi stradali e, più in generale di tutte le attività del presente appalto, verranno contabilizzate secondo gli importi quantificati nell'elenco prezzi. Tali prezzi, in parte frutto di analisi prezzi, sono da considerarsi "a corpo" e quindi il "prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste". Vista la particolarità dell'appalto, legata alla crescita dei vegetali, non saranno accettati reclami, riserve e contestazioni in merito al fatto che "le tosature, potature, sfalci, tagli, ecc." contemplino, in tutto od in parte, possano avere quantità e dimensioni superiori a quelle indicate nell'elenco prezzi e nelle analisi prezzi. La Ditta appaltatrice sarà quindi tenuta ad effettuare, al costo indicato nell'elenco prezzi, i lavori ed i servizi previsti nell'appalto anche nel caso lo stato di fatto risulti più gravoso rispetto alle stime di progetto effettuate. Per "più gravoso" si intende:

- che i tappeti erbosi potranno avere un'altezza dell'erba superiore a quella indicata nell'elenco prezzi e nelle eventuali analisi
- che le siepi e gli alberi potranno avere dimensioni superiori a quelle indicate nell'elenco prezzi e nelle eventuali analisi
- che i bordi stradali potranno avere altezze, aree e volumi dei vegetali in quantità superiore a quella indicate nell'elenco prezzi e nelle eventuali analisi

Art. 63 - MATERIALI E LORO QUALITÀ

1. Il materiale che l'appaltatore impiegherà nei lavori dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali Leggi e Regolamenti, dalle Norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Unificazione Nazionale Italiana e dal presente capitolato speciale d'appalto.

2. Il materiale agrario e vegetale deve corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto ed essere della migliore qualità.

3. Detto materiale potrà essere messo in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.

4. Il Direttore dei lavori ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti o che, per qualsiasi causa, non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

5. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei lavori, non esonera l'impresa dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita delle opere.

Art. 64 – CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Per la "Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde Comunale" risulta essere interamente responsabile la Ditta Appaltatrice. Alla base di un corretto svolgimento della manutenzione ci deve essere la garanzia che il personale della Ditta Appaltatrice sia non solo preparato tecnicamente, ma disposto a documentare con cura il proprio lavoro e collaborazione con il personale del Dipartimento.

2. In quest'ottica il rapporto tra la Stazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice è fondamentale sia nello stabilire detta collaborazione, sia nel valutarne efficacia e possibili spazi di miglioramento.

3. La Ditta Appaltatrice non dovrà proporre costi aggiuntivi di alcun genere, poiché il solo costo valutato nell'aggiudicazione sarà quello indicato nell'offerta.

Art. 65 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.

1. La Ditta Appaltatrice è soggetta al rispetto di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel presente capitolato speciale d'appalto e/o discendenti da specifiche Leggi di settore.
2. La Ditta Appaltatrice dovrà essere sempre reperibile telefonicamente anche al di fuori del normale orario d'ufficio ed anche nei giorni festivi e fornire in tali giorni in caso di urgenze particolari la sua prestazione.
3. La Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare al Direttore dei lavori un recapito telefonico notturno e festivo, a cui far capo per eventuali urgenti necessità.
4. La Ditta Appaltatrice, sarà tenuta a fornire l'elenco nominativo con tutte le generalità del personale addetto al servizio.
5. L'impresa, al momento della consegna dei lavori dovrà comunicare per iscritto alla Amministrazione:
 - il nominativo del Referente della Ditta Appaltatrice;
 - il numero di telefono (fax e cellulare qualora disponibile) dell'impresa per l'inoltro di eventuali comunicazioni;
 - numero di telefono di pronta reperibilità al quale in tutte le ore diurne, notturne, feriali, festive, per tutta la durata dell'appalto, ventiquattro ore su ventiquattro, potranno essere inoltrate comunicazioni di "pronto intervento" per particolari emergenze che avessero a verificarsi sul territorio.
6. La Ditta Appaltatrice dovrà, all'atto della stipulazione del contratto e per ogni effetto di Legge, eleggere il domicilio legale nel Comune di Villastellone, presso l'Ufficio Comunale, ai sensi dell'art. 47, del Codice Civile.
7. La funzione di controllo del Direttore dei lavori non esonera la Ditta Appaltatrice dalla responsabilità succitata.
8. Sono a carico dell'impresa:
 - l'amministrazione del personale dipendente, comprensiva di tutte le spese di assicurazione, contributi, previdenza ed assistenza, prescritte dalle norme vigenti od emanate durante l'esecuzione dei lavori;
 - ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili per l'igiene e la sicurezza dei lavori, dovendosi l'appaltatore attenere in materia, a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro.
9. L'impresa appaltatrice è tenuta al rigoroso rispetto della normativa in materia ambientale, di gestione dei rifiuti di cantiere e delle terre e rocce da scavo. All'appaltatore spettano tutti gli adempimenti amministrativi e le attività previste da tali norme nonché le relative responsabilità in termini di accantonamento temporaneo e/o provvisorio, trasporto e conferimento anche con riferimento a rifiuti o terre e rocce da scavo prodotte da altre ditte operanti in cantiere a qualunque titolo (subappaltatori, subaffidatari, fornitori, ecc).
10. La predisposizione e trasmissione, prima della stipula del contratto, del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento ai contenuti minimi previsti dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
11. Approntare modifiche alla segnaletica stradale e ai dispositivi di regolamentazione dei flussi di traffico, anche mediante la messa in opera di nuova segnaletica stradale provvisoria nella zona interessata dai lavori. Tali modifiche dovranno essere concordate con la D.L. e l'ufficio Viabilità e Traffico del Comune, nonché preventivamente autorizzate con relativa Ordinanza dal Comando Vigili del Comune.
12. Gli adempimenti e gli oneri previsti per la tutela del verde urbano pubblico tenendo conto delle normative esistenti nell'area di intervento.
13. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Allegato “A: Modulo richiesta intervento”
Comune di Villastellone – Ufficio LL.PP.
Tel. 011/96.14.160

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde Comunale. Richiesta intervento.

Parte riservata alla Stazione Appaltante	
N° Progressivo della segnalazione	
Data segnalazione	
Località od ubicazione dell'intervento da effettuare	
Natura dell'intervento	
Tempistica e termini assegnati	
Firma	
Parte riservata alla Ditta Appaltatrice	
Data intervento	
Quantificazione intervento	
Note	
Firma	

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----COMUNE DI VILLASTELLONE-----

-----Provincia di Torino-----

REP. N. -----

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA

E STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE. LOTTO - CIG

DITTA _____ CON SEDE IN _____ .-----

IMPORTO € _____ , di cui € _____ per

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso),

oltre I.V.A. con aliquota del 22 %. -----

L'anno _____ , addì _____ , del mese di _____ ,

alle ore _____ , in Villastellone nella residenza

Municipale, presso gli uffici ubicati in Via Ermanno

Cossolo n. 32.-----

Avanti a me DI ROSARIO dott. Giovanni, Segretario

Comunale del Comune di Villastellone, autorizzato a

rogare gli atti in forma pubblica amministrativa

nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 25 del

vigente Statuto Comunale, senza l'assistenza dei

testimoni per espressa rinuncia fatta di comune

accordo delle Parti, aventi i requisiti di legge,

sono comparsi:-----

1 - _____ , nato a _____ il

_____/_____/_____, (C.F. _____) che

interviene in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Comune di
Villastellone (P. IVA 01791460015) che rappresenta
in qualità di Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;-----

2 - _____, nato a _____ () il
____/____/____, (C.F. _____) residente in _____
(), Via _____ n. _____ quale _____
della Ditta _____, con sede in _____
- Via _____ n. _____ (P. IVA _____)
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _____ al n. _____, che
nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità
anche "appaltatore".-----

*(2 - in alternativa, nel caso l'atto non sia
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta
aggiudicataria) -----*

2 - Il signor _____, nato a _____ (),
il _____, C.F. _____, residente
in _____, che interviene in questo atto in
qualità di procuratore speciale (o generale) della
ditta _____, codice fiscale _____,
con sede legale in _____, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di

_____ , al numero _____ , che nel

proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche

"appaltatore", in forza della procura speciale (o

generale) repertorio numero _____ , del

_____ , autenticata nella firma dal dott.

_____ , notaio in _____ , allegata in

originale al presente atto. -----

Detti componenti, della cui identità personale sono

certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini

del quale:-----

-----PREMETTONO-----

Che con determinazione n. --- in data --/--/----,

veniva approvato il verbale di verifica delle

offerte pervenute a seguito di ricerca di mercato ed

i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL VERDE COMUNALE venivano aggiudicati alla ditta

_____ con sede in Via

n. _____ per il periodo di anni _____ verso il

corrispettivo di Euro _____ oltre I.V.A. di

legge accettando il ribasso percentuale unico

offerto del _____ , % da applicarsi sull'elenco prezzi

unitari posto a base di gara;-----

Che il Responsabile del Procedimento e l'Impresa

appaltatrice concordano che permangono le condizioni

che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

(come risulta da verbale prot. n. _____ del
____/____/2011).-----

(Eventuale) Che in data _____ è stata fatta la
consegna dei lavori in oggetto e con note prot. n.
_____ - _____ - _____ del _____ è
stata effettuata la notifica preliminare agli Enti
competenti.-----

Che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n. 159/2011, non è necessario acquisire il
certificato antimafia, trattandosi di contratto di
valore complessivo non superiore ad Euro
150.000,00.-----

Che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del
D.LGS. 06.11.2011, n. 159, non è necessario
acquisire il certificato antimafia, trattandosi di
contratto di valore complessivo non superiore a €
150.000,00.-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

le parti, come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue:-----

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto.-----

Art. 2 - Il Comune di Villastellone, come sopra
rappresentato conferisce all'appaltatore che, come
sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai

lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
VERDE COMUNALE. CUP - CIG -----; -----

Art. 3 - Il corrispettivo dovuto dal Comune di
Villastellone all'appaltatore per il pieno e
perfetto adempimento del contratto è fissato €
oltre I.V.A. di legge.-----

Art. 4 - I pagamenti saranno effettuati mediante
mandati emessi sulla Tesoreria del Comune - Cassa di
Risparmio di Fossano - Agenzia di Villastellone. La
richiesta di eventuali modalità agevolative di
pagamento dovrà essere comunicata per iscritto
dall'appaltatore al competente Ufficio Ragioneria e
sarà considerata valida fino a diversa
comunicazione;-----

Art. 5 - L'appalto viene concesso dal Comune ed
accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità
di cui ai seguenti documenti approvati con
deliberazione in data / / :-----

- 1) capitolato speciale d'appalto;-----
- 2) elenco prezzi unitari;-----
- 3) elaborati grafici progettuali;-----
- 4) cronoprogramma dei lavori;-----
- 5) D.U.V.R.I.-----

Oltre che al Piano operativo di sicurezza redatto ai

sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pervenuti al protocollo comunale con numero _____ del ____ / ____ /201-;-----

I suddetti documenti che sono depositati agli atti di questo Comune unitamente alla suddetta deliberazione si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.-

Art. 6 - Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, artt. 108, 109, 110 e s.m.i.-----

Art. 7 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali verranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente è il Foro di Torino.-----

Art. 8 - L'appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva di € _____ mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ conforme alle schede di cui al D.M. 123/2004 e s.m.i.;-----

Art. 9 - L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza n. _____ per i seguenti importi:--

- Partita 1 - Opere: € -----

- Partita 2 - opere preesistenti: € -----

Partita 3 - Demolizione e sgombero: € -----

-----comprensiva

di responsabilità civile verso terzi per la

somma assicurata di € ----- emessa in data

----- da -----; conforme alle

schede di cui al D.M. 31/2018 e s.m.i.;-----

Le eventuali franchigie e/o scoperti saranno a carico della ditta appaltatrice, mentre l'eventuale beneficiario dovrà godere del risarcimento pari al 100% del danno subito.-----

Art. 10 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

Art. 11 - Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia.-----

Art. 12 - L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti. L'appaltatore è,

altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..-----

Art. 13 - Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assogettato agli obblighi di assunzione obbligatoria, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.-

(Art. 13 in alternativa - Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha fornito la certificazione rilasciata dal servizio all'Impiego della Provincia di _____, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12.03.1999, n.68, <<Norme per il diritto al lavoro dei disabili.-----

Art. 14 - A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Villastellone, Via Ermanno Cossolo n. 32, presso la sede municipale del Comune di Villastellone dove ha sede la Direzione Lavori.-----

Art. 15 - L'Ente Appaltante, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai regolamenti Comunali in materia.-----

Art. 16 - Sono a carico dell'appaltatore, anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Villastellone.-----

Art 17 - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n. 131 e s.m.i..-----

Art. 18 - L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.-----

Art. 19 - Qualora l'appaltatore non assolva agli

obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n°136/2010

e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari

relativi all'appalto, il presente contratto si

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo

art. 3.-----

Art. 20 - L'appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento

della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.-----

Art 21 - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori

dedotti nel presente contratto sono soggetti al

pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la

registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40

del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e s.m.i.-----

Richiesto, io Segretario, ho ricevuto questo atto da

me pubblicato mediante lettura fattane alle parti

che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme

alla loro volontà e che rinunciano altresì alla

lettura degli atti citati in premessa, per averne

già prima d'ora presa conoscenza.-----

Il presente atto formato stipulato in modalità

elettronica è stato redatto, da persona di mia

fiducia, mediante l'utilizzo, sotto il mio personale

controllo, degli strumenti informatici su n. _____

pagine a video e fin qui n. _____ righe della

stessa pagina video.-----

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone di

rogare il contratto nella modalità analogica, lo

stesso viene quindi alla mia presenza firmato in

segno di incondizionata approvazione ed

accettazione.-----

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: _____

L'IMPRESA: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE: _____

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che il

presente contratto sottoscritto in modalità

analogica sia digitalizzato mediante scansione

ottica del documento di apposizione, su

quest'ultima, della propria firma elettronica

qualificata ai sensi dell'art. 22 del Codice

dell'Amministrazione Digitale.-----

IL SEGRETARIO COMUNALE: _____